



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 11

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) 2

Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 12

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Esine e Piancogno, in provincia di Brescia 4

Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 13

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Cesano Maderno e di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e della Brianza 11

Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 14

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Casatenovo e di Monticello Brianza, in provincia di Lecco 15

Supplemento n. 19 - Venerdì 08 maggio 2015

Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 11
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 8/2013)

1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 e al comma 7 dell'articolo 4, le parole: «all'articolo 110, commi 6 e 7,» sono sostituite dalle seguenti: «*all'articolo 110, comma 6,;*»;
- b) al comma 10 dell'articolo 4, le parole: «relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «*relative modalità attuative e forme di controllo;*»;
- c) alla rubrica dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*e altre disposizioni;*»;
- d) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito» sono sostituite dalle seguenti: «*la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931;*»;
- e) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.

1 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) *il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) *la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) *l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.*

1 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.»

- f) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: «disposizioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «*disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis*» e le parole: «Degli insediamenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 1;*»;
- g) dopo il comma 6 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

«6 bis. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

 - a) *la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis;*
 - b) *la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.»;*
- h) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «I dipartimenti dipendenze e i servizi multidisciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «*I dipartimenti delle dipendenze, tramite le loro articolazioni, e i servizi multidisciplinari;*»;
- i) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «*Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali;*»;

- j) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.»;

- k) dopo il comma 1 dell'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

1 ter. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 5, comma 1 bis.»;

- l) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«5. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.».

Art. 2
(Modifiche agli articoli 33, 41 e 52 della l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 33 è aggiunto il seguente:

«3 ter. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 27 finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico).»;

- b) al comma 1 dell'articolo 41, le parole: « , salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 3 bis.» sono sostituite dalle seguenti: « , salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 3 ter e dall'articolo 52, commi 3 bis e 3 ter.»;

- c) dopo il comma 3 bis dell'articolo 52 è aggiunto il seguente:

«3 ter. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 8/2013.».

Art. 3
(Modifiche all'articolo 74 della l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 74 sono sopresse le parole: « , nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.»;

- b) dopo il comma 1 dell'articolo 74 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 maggio 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/692 del 28 aprile 2015)

Supplemento n. 19 - Venerdì 08 maggio 2015

Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 12
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Esine
e Piancogno, in provincia di Brescia

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. E' distaccato dal comune di Esine e aggregato al comune di Piancogno, in provincia di Brescia, il territorio individuato nei mappali del catasto terreni del comune di Esine - foglio 1 - di seguito elencati e rappresentato nella relazione tecnica e nelle cartografie allegati alla presente legge:

1843 - 2596 - 1845 - 1847 - 2595 - 1840 - 1839 - 6585 - 2592 - 3024 - 7441 - 6565 - 2591 - 2590 - 6539 - 5004 - 6541 - 5829 - 5830 - 5831 - 5832 - 5833 - 5834 - 2345 - 6543 - 9989 - 6546 - 1831 - 1688 - 1684 - 2333 - 2329 - 4315 - 4314 - 1685 - 4309 - 4308 - 4307 - 4306 - 2137 - 2881 - 2879 - 2078 - 2877 - 2884 - 2886 - 5862 - 5859 - 3107 - 2340.

Art. 2
(Rapporti conseguenti al
mutamento delle circoscrizioni comunali)

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Comunità montana di Valle Camonica, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità montana di Valle Camonica, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 3, quantificabili in 1.000 euro, si provvede mediante impiego delle somme stanziata alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 maggio 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/693 del 28 aprile 2015)

RELAZIONE TECNICA

Dalle deliberazioni dei Consigli comunali dei due Comuni di Esine e Piancogno, in Provincia di Brescia, risulta che le rettifiche di confine coinvolgono unicamente aree agricole e porzione di alveo, prive di fabbricati e di residenti, per cui non si fa luogo a referendum consultivo ai sensi dell'art. 9, comma 6 della l.r. 29/2006.


Le particelle catastali interessate alla modifica sono le seguenti:


- Foglio logico 1, Mappali:


mappale n.	Proprietà	Descriz. Qualità	Classe	Superficie (mq.)	R.D. €	R.A. €
1843	Pedersoli Agostino e altri	Incolto produttivo	2	200	0,06	0,01
2596	Pedersoli Maria Teresa	Incolto produttivo	2	120	0,04	0,01
1845	Barbetti Giovanni, Mattei Graziana	Incolto produttivo	2	900	0,28	0,05
1847	Richini Lucia	Incolto produttivo	2	490	0,15	0,03
2595	Pedersoli Caterina e altri	Incolto produttivo	2	15	0,01	0,01
1840	Bignotti Pietro	Incolto produttivo	2	30	0,01	0,01
1839	Bignotti Pietro	Incolto produttivo	2	5	0,01	0,01
6585	Imperadori Giacomo Valentino, Aurelio	Seminativo arborato	U	650	3,02	1,85
2592	Fedriga Daniela e altri	Incolto produttivo	2	2750	0,85	0,14

mappale n.	Proprietà	Descriz. Qualità	Classe	Superficie (mq.)	R.D. €	R.A. €
3024	IFO S.r.l.	Incolto produttivo	2	200	0,06	0,01
7441	IFO S.r.l.	Incolto produttivo	2	1400	0,43	0,07
6565	IFO S.r.l.	Incolto produttivo	2	260	0,08	0,01
2591	IFO S.r.l.	Incolto produttivo	2	220	0,07	0,01
2590	Bignotti Biagio Luciano	Incolto produttivo	2	190	0,06	0,01
6539	Bignotti Biagio Luciano	Incolto produttivo	2	83	0,03	0,01
5004	Bignotti Lavinia e altri	Incolto produttivo	2	180	0,06	0,01
6541	Bignotti Lavinia e altri	Incolto produttivo	2	77	0,02	0,01
5829	Cheza Battista fu Armarno (Gheza Battista)	Incolto produttivo	2	435	0,13	0,02
5831	Cheza Battista fu Armarno (Gheza Battista)	Incolto produttivo	2	330	0,10	0,02
5833	Cheza Battista fu Armarno (Gheza Battista)	Incolto produttivo	2	440	0,14	0,02
5834	Cheza Battista fu Armarno (Gheza Battista)	Incolto produttivo	2	40	0,01	0,01
5830	Panteghini Daniela	Incolto produttivo	2	135	0,04	0,01
5832	Panteghini Daniela	Incolto produttivo	2	635	0,20	0,03
2345	Armani Antonietta e altri	Incolto produttivo	2	570	0,18	0,03
6543	Armani Antonietta e altri	Incolto produttivo	2	1290	0,40	0,07
9989	Armani Antonietta e altri	Incolto produttivo	2	690	0,21	0,04
6546	Armani Antonietta e altri	Prato arborato	2	220	1,02	0,57
1831	Armani Antonietta e altri	Incolto produttivo	2	460	0,14	0,02
1688	Passerini Glazel Francesco e altri	Incolto produttivo	2	360	0,11	0,02
1684	Angiolini Giovanni e altri	Incolto produttivo	2	237	0,07	0,01
2333	Gheza Giuseppe	Incolto produttivo	2	200	0,06	0,01
2329	Gheza Giovan Battista e altri	Incolto produttivo	2	144	0,04	0,01
4315	Belotti Domenico	Incolto produttivo	2	370	0,11	0,02
4314	Bruna Luigi e altri	Incolto produttivo	2	186	0,06	0,01
1685	Bruna Luigi e altri	Incolto produttivo	2	100	0,03	0,01
4309	Baccanelli Bontempo	Incolto produttivo	2	250	0,08	0,01

mappale n.	Proprietà	Descriz. Qualità	Classe	Superficie (mq.)	R.D. €	R.A. €
4308	Baccanelli Armando e altri	Incolto produttivo	2	370	0,11	0,02
4307	Baccanelli Maria	Incolto produttivo	2	110	0,03	0,01
4306	Baccanelli Maria	Incolto produttivo	2	45	0,01	0,01
2137	Baccanelli Maria	Incolto produttivo	2	145	0,04	0,01
2881	Belotti Mario	Incolto produttivo	2	110	0,03	0,01
2879	Apollonio Cesarina e altri	Incolto produttivo	2	120	0,04	0,01
2078	Baccanelli Giulia e Inversini Urbano	Incolto produttivo	2	100	0,03	0,01
2877	Antonini Enrico	Incolto produttivo	2	510	0,16	0,03
2884	Antonini Enrico	Incolto produttivo	2	380	0,12	0,02
2886	Gheza Bortola e altri	Incolto produttivo	2	240	0,07	0,01
5862	Strada privata			7450	0,00	0,00
5859	Strada privata			4614	0,00	0,00
3107	Strada privata			3745	0,00	0,00
2340	Idroelettrica Lombarda S.r.l.	Incolto sterile	U	980	0,00	0,00







Supplemento n. 19 - Venerdì 08 maggio 2015

Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 13
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di
Cesano Maderno e di Bovisio Masciago, in provincia di Monza
e della BrianzaIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. E' distaccato dal comune di Cesano Maderno e aggregato al comune di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e della Brianza, il territorio individuato catastalmente dalla particella 359 del foglio 33 della superficie catastale di mq. 165 del comune di Cesano Maderno, rappresentato nella relazione tecnica e nelle cartografie allegati alla presente legge.

Art. 2
(Rapporti conseguenti al
mutamento delle circoscrizioni comunali)

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia di Monza e della Brianza, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 3, quantificabili in 1.000,00 euro, si provvede mediante impiego delle somme stanziare alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 maggio 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/694 del 28 aprile 2015)

RELAZIONE TECNICA

La porzione di territorio oggetto di distacco è sita nel comune di Cesano Maderno e risulta priva di residenti.

In particolare:

- le due persone aventi titolo sulla porzione di territorio oggetto della richiesta di distacco sono rispettivamente proprietaria della quota di 1/2 dell'immobile e della nuda proprietà della restante quota di 1/2 e usufruttuaria della quota di 1/2 del medesimo immobile, corrispondente alla quota di nuda proprietà;
- il suddetto immobile, eretto con concessioni edilizie richieste dall'aveute titolo ad entrambi gli Enti e dai medesimi rilasciate nell'anno 1983, insiste sul territorio di Cesano Maderno al foglio 33, mappale 359 e sul territorio di Bovisio Masciago al foglio 7, mappale 618.

----- • -----

----- • -----


**DISTACCO DI UNA PORZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO E RELATIVA AGGREGAZIONE
AL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO**

**Comune di Cesano Maderno
Particella 359 del foglio 33**



**DISTACCO DI UNA PORZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO E RELATIVA AGGREGAZIONE
AL COMUNE DI BOVISIO MASIAGO**

TERRITORIO DI CESANO MADERNO



TERRITORIO DI BOVISIO MASIAGO

DISTACCO DI UNA PORZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO E RELATIVA AGGREGAZIONE
AL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

Estratto Piano delle Regole del PGT adottato il 25/06/2013 dal Comune di Cesano Maderno
Zona residenziale di consolidamento



Supplemento n. 19 - Venerdì 08 maggio 2015

Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 14
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di
Casatenovo e di Monticello Brianza, in provincia di LeccoIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. E' distaccato dal comune di Monticello Brianza ed aggregato al comune di Casatenovo, in provincia di Lecco, il territorio censito nel catasto fabbricati del comune di Monticello Brianza con il mappale 1818, foglio 109 e rappresentato nella relazione tecnica e nelle cartografie allegati alla presente legge.

Art. 2
(Rapporti conseguenti al
mutamento delle circoscrizioni comunali)

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Lecco, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lecco, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 3, quantificabili in 1.000,00 euro, si provvede mediante impiego delle somme stanziata alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 maggio 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/695 del 28 aprile 2015)

RELAZIONE TECNICA

Con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, i comuni di Casatenovo (D.c.c. n. 7 dell'8 aprile 2014) e di Monticello Brianza (D.c.c. n. 24 del 12 giugno 2014), hanno approvato, per quanto di competenza, la proposta per avviare le procedure di variazione territoriale per la rettifica dei confini e di richiedere altresì alla Regione Lombardia la rettifica dei confini comunali ai sensi della l.r. 29/2006.


Tale richiesta è originata dalla domanda presentata da tre dei sei cittadini residenti nel comune di Casatenovo, in via Nino Bixio n. 19, proprietari di un immobile posto a cavaliere del confine comunale (una porzione dello stesso risulta censita al catasto fabbricati del comune di Casatenovo con il mappale 3885, foglio 102, l'altra parte risulta censita al catasto fabbricati del comune di Monticello Brianza con il mappale 1818, foglio 109) di rettificare il confine tra i due comuni in modo da ricomprendere tutto il compendio immobiliare nel territorio di Casatenovo.

Il comune di Monticello Brianza ha a sua volta comunicato agli Uffici competenti della Giunta regionale che sulla porzione del proprio territorio da distaccare non vi sono residenti.



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco


Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICO E PRIVATO
Arch. Antonella Marzoni


Planimetrie

Proposta di rettifica dei confini comunali con il Comune di Monticello Brianza





Ufficio Provinciale di Lecco Territorio Servizi Catastali Direttore ING. SALVATORE MUSUMECI/Esura telematica esente per fini istituzionali



Allegato n. 4 - Mappa Comune di Monticello Brianza con confine rettificato

Comune: MONTICELLO BRIANZA
Foglio: 109
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
26-Mar-2014 11:58
Prot. n. TI31458/2014

N=5061100

E: 1523800

1 Particella 1816